



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 346 DEL 08/10/2018

OGGETTO: PRENOTAZIONE DI SPESA E RELATIVA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA MUTUA PER L'ANNO 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Richiamati gli artt. 29 e 30 e dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017";
- richiamata la Deliberazione di Giunta n. 131 del 03.7.2018 di approvazione del budget direzionale per l'anno 2018 ai sensi art. 8 e 12 del D.P.R. n. 254/2005, la Deliberazione di Consiglio n. 10 del 24.7.2018, nonché la Determinazione del Segretario Generale n. 291 del 25.7.2018, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale;
- Visto l'art. 13 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- Visti gli interventi legislativi in materia di attribuzione di risorse finanziarie pubbliche a favore delle Casse Mutue:
 - art. 9 L. 537/93, che ha abrogato ogni disposizione che facesse obbligo o consentisse alle amministrazioni pubbliche di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici;
 - art. 10 D.L. 437/96, convertito con modificazioni in L. 556/96, che ha escluso dal divieto posto dal citato art. 9 L. 537/93 le associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale;
 - art. 55, c. 2, L. 449/97, che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'art. 10 D.L. 437/96, convertito con modificazioni in L. 556/96;
 - art. 26, c. 21, L. 448/98 che ha recato una temporanea ma tuttora vigente stabilizzazione della materia, sospendendo il divieto di erogazione di risorse pubbliche - limitatamente alle associazioni aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale - sino alla data di trasformazione dei trattamenti da esse erogati in forma di previdenza complementare;
- Visto l'art.30, comma 2 del DPR 268/1987 che prevede la possibilità di "iscrivere in bilancio apposito stanziamento" per l'attuazione delle attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse negli enti;
- Considerato che dalla sottoscrizione del CCNL del 14/09/2000 – in base a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 29/1993 (ora art. 69 del D.Lgs. n. 165/2001) – tale norma è diventata inapplicabile e ha cessato di produrre i suoi effetti, e contestualmente l'art. 55 delle code contrattuali dello stesso CCNL ha ridisciplinato la materia prevedendo che "le attività sociali, culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della legge n. 300/1970", non affrontando esplicitamente il tema del finanziamento pubblico (considerato



che l'art. 11 dello Statuto dei lavoratori presenta tale formulazione generica: "le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori");

- Visto l'art. 62 del D.L. 09/02/2012, n. 5 (convertito con legge n. 35/2012) che ha abrogato il DPR 268/1987 facendo venire definitivamente meno il riferimento all'art. 30 comma 2;

- Visto il parere dell'ARAN n. All56, fornito per area II Dirigenza riguardo alla possibilità di continuare ad erogare finanziamenti a valere sul bilancio camerale in assenza di una norma esplicita, in base al quale l'art. 11 dello Statuto dei lavoratori può comunque legittimare l'uso delle risorse già impiegate alle finalità ivi previste da parte degli enti che, precedentemente al determinarsi dell'effetto disapplicativo del CCNL 14/09/2000, avevano già in essere il finanziamento previsto dall'art. 30 comma 2 del DPR 268/1987, mentre il medesimo art. 55 non varrebbe a giustificare finanziamenti ex novo;

- Vista la delibera n. 83 del verbale n. 11 del 02/10/2013 dell'Unioncamere nazionale, con la quale si conferma che, mentre da un lato non si ravvisano più le condizioni legittimanti per un'operatività delle casse mutue sul versante previdenziale (ora presidiato dal Fondo negoziale di previdenza complementare denominato Perseo Sirio), nè tanto meno ricreativo-culturale per il quale vi è espresso divieto di contributo dal 1993, dall'altro continuano a sussistere opportunità di finanziamento delle casse mutue con finalità assistenziale;

- Considerato che l'assemblea straordinaria degli aderenti alla Cassa Mutua dipendenti CCIAA di Bologna e Aziende speciali in data 13/10/2014 ha approvato all'unanimità le modifiche allo Statuto ed al Regolamento, escludendo formalmente, a decorrere dall'esercizio 2014, le finalità previdenziali e la relativa concessione di sussidi;

- Tenuto conto che su questa impostazione si è espresso favorevolmente il Collegio dei Revisori dei conti in data 20/12/2013;

- Evidenziate le finalità esclusivamente assistenziali, enunciate nell'art. 1 del vigente statuto e specificate negli artt. 2, 3 e 4 del vigente regolamento, dei trattamenti erogati dalla Cassa Mutua che consistono in:

- sussidi di assistenza (sanitaria e altri);
- sussidi straordinari per particolari condizioni di bisogno in conseguenza di eventi che colpiscano il socio o i componenti il nucleo familiare;

- Visto l'art. 72 del CCNL 21/5/2018;

- Vista la deliberazione di Giunta n. 230 del 24/11/2009 con la quale sono stati rideterminati gli importi dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria e per l'assistenza sociale:

- € 270,00 per socio, quale quota per assistenza sanitaria
- € 125,00 per figlio minore di 12 anni, quale quota per assistenza sociale

e con la quale la Giunta camerale ha dato mandato al Dirigente competente di provvedere all'assunzione dell'impegno relativo all'erogazione del trattamento;

- Vista la nota del C.d.A. della Cassa Mutua datata 13 settembre 2018, ns. prot. n. 67966 del 14/9/2018, con la quale è stato trasmesso l'elenco dei soci per l'attribuzione delle risorse per l'erogazione dei sussidi relativi all'anno 2018, da cui si evince la natura esclusivamente assistenziale del contributo richiesto, così ripartito:

- contributi di assistenza sanitaria per i soci: € 41.559,00
- contributi di assistenza sociale per i figli dei soci fino a 12 anni di età: € 7.208,00

per un totale complessivo di € 48.767,00;

- Visto il budget esistente al Conto 324000 "Interventi assistenziali (Cassa Mutua e assistenza fiscale)" per un importo complessivo di € 55.000,00;

- Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole;



DETERMINA

1. di prenotare per l'anno 2018 la somma relativa al contributo camerale per la Cassa Mutua per il finanziamento di prestazioni aventi natura esclusivamente assistenziale per un importo complessivo pari ad € 48.767,00;
2. di procedere all'erogazione del contributo richiesto dalla Cassa Mutua così suddiviso:
 - sussidi per assistenza sanitaria € 41.559,00
 - sussidi per assistenza sociale ai figli dei soci-dipendenti € 7.208,00;
3. di provvedere eventualmente, tramite apposito provvedimento, ad assegnare un ulteriore budget qualora dovessero verificarsi entro la fine dell'anno eventi non previsti, sempre tra quelli finanziabili, per i quali la Cassa Mutua chiedesse l'integrazione della cifra.

- L'imputazione contabile è la seguente:

Chiave Contabile	Conto	CDR	Progetto	Utilizzo Budget	
				N Provv Cont.tà	Onere
01.324000.FB02.0000.0000	* Interventi Assistenziali (Cassa mutua e assistenza fiscale)	Personale	Non definito	286/2018	48.767,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giada Grandi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Claudia Caselli